



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”- Art. 6 – Bando pubblico per la concessione di contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di Persone giuridiche” – approvato con Determinazione Prot. n. 1926 Rep. n. 153 del 24 gennaio 2024. Approvazione risultanze istruttorie ed elenco “Organismi ammessi”.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante norme sulla “Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”, come modificata dalla L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTO il D.Lgs 07.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. concernente “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 (Legge di stabilità 2024) pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 72 del 30 dicembre 2023;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione triennale 2024-2026) pubblicata sul B.U.R.A.S. n. n. 72 del 30 dicembre 2023;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 6 della sopracitata L.R. n. 19/2023 che dispone “Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2024, 2025 e 2026, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2024 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/1 del 18 gennaio 2024 recante “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della Legge di bilancio di previsione 2024-2026, n. 19 del 29 dicembre 2023”;

VISTO l'allegato 2 alla precitata Deliberazione n. 2/1 del 18 gennaio 2024 , con particolare riguardo alle risorse stanziate per gli interventi in oggetto;

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Direzione dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 235/3457 del 02.02.2024 con la quale, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della Legge regionale n. 31/1998 così come modificato dall'art. 104 della Legge regionale 9/2023, viene nominata la Dott.ssa Paola Zinzula per lo svolgimento delle funzioni di Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 che dichiara, all'art. 54, che i regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del trattato e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni esplicitamente indicate nella stessa disposizione e nel Capo I del Regolamento;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTE le Deliberazioni della G.R. n. 68/21 del 03.12.2008 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 07.12.2011), e n. 1/29 del 17.01.2014 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 5/9 dell'11.02.2014), attuative della L.R. n. 15/2006 che definiscono, oltre ai criteri di concessione dei contributi, della citata legge per lo sviluppo del cinema in Sardegna, i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015 "Armonizzazione dei sistemi contabili. Direttive di applicazione di principi di cui al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Titolo I del D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della L.R. del 12.03.2015, n. 5”;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 1 Prot. n. 347 del 23 gennaio 2024 con il quale, considerata la necessità di attivare i procedimenti amministrativi finalizzati all'individuazione dei beneficiari delle risorse stanziare nel bilancio regionale per l'intervento in oggetto, al fine di dare impulso alla filiera del settore cinematografico in Sardegna, ha dato mandato al Servizio competente in materia di Cinema per la predisposizione e pubblicazione del Bando per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 6 della L.R. 15/2006 (produzione cortometraggi), ed ha approvato, in relazione al disposto dell'art. 26 comma 2 della Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, come modificato dalla Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, la quantificazione delle risorse, che per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026 ammontano a complessivi Euro 300,000,00;

VISTO il Bando pubblico per la concessione di contributi per progetti di cortometraggi di interesse regionale a favore di persone giuridiche - art. 6 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15 - approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 1926 Rep. n. 153 del 24 gennaio 2024;

EVIDENZIATO che secondo quanto previsto dal precitato Bando “l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande verrà effettuata dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema ed è finalizzata alla verifica di:

- corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità previste dal Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della stessa e dell'assolvimento dell'obbligo di bollo (qualora dovuto);
- della completezza della domanda comprese le dichiarazioni ivi contenute e della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

documentazione allegata;

- della presenza della dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità";

RILEVATO che l'art. 11 della più volte richiamata L.R. 15/2006, come modificata dall'art. 22, comma 1, lettera b), punto 1) della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9, prevede che per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al Capo III, art. 5 - Progetti di sceneggiatura, art. 6 - Cortometraggi, art. 7 e 12, c. 4 - Lungometraggi e art. 9, cc. 1 e 2 - Distribuzione, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica i cui componenti, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con determinazione del dirigente competente in materia di cinema;

VISTE in particolare, le clausole del Bando pubblico (punto Soggetti ammissibili e requisiti");

CONSIDERATO che il Bando, inoltre, prevede, al punto "Modalità di richiesta del contributo", che la domanda di concessione del contributo dovrà essere redatta, pena l'inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, preferibilmente mediante firma digitale ovvero mediante firma autografa unitamente a documento di identità in corso di validità, le seguenti clausole: [...] Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti saranno dichiarate inammissibili. La documentazione da allegare è elemento essenziale per la valutazione dei progetti proposti; pertanto, è indispensabile che ciascun dossier di progetto sia completo in ogni sua parte e che ciascun documento sia chiaramente individuabile; la mancata ricezione di uno dei predetti documenti sarà causa di inammissibilità della domanda, fatta salva la documentazione indicata sopra come "eventuale" (punti 7 e 11 e punto 10 qualora non risultino precedenti progetti);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

RILEVATO altresì, che al punto del Bando “Scadenza e presentazione della domanda” veniva fatta espressa raccomandazione, di verificare prima della trasmissione della domanda, “l'integrità e leggibilità della stessa e del relativo materiale allegato perché i file corrotti/non apribili/non leggibili per cause non imputabili all'Amministrazione saranno considerati come NON trasmessi (es: allegato trasmesso prima del completo caricamento del file e quindi pervenuto non apribile)”;

RILEVATO che sono pervenute, come risulta agli atti dell'ufficio, n. 31 domande relative al Bando per la concessione di contributi per progetti di cortometraggio persone giuridiche - art. 6 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15;

DATO ATTO che ad alcuni organismi sono stati richiesti chiarimenti e specificazioni a fini istruttori sulla documentazione presentata;

CONSIDERATO che a seguito di una verifica da parte dell'ufficio della documentazione trasmessa dai soggetti istanti e sulle dichiarazioni da loro rese sono stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento di n. 6 istanze tra quelle presentate;

CONSIDERATO altresì che ai 6 soggetti istanti di cui al precedente capoverso, è stata inviata dal Servizio Sport Spettacolo e Cinema la comunicazione, ai sensi dell' art. 10 bis della L.R. n. 241/90, con la quale è stato indicato il motivo ostativo all' accoglimento dell'istanza, con la facoltà di presentare, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette controdeduzioni ovvero qualora le stesse non fossero idonee a superare la causa di esclusione sopra rilevata, l'ufficio avrebbe proceduto a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

VISTE in particolare le seguenti note del Servizio Sport Spettacolo e Cinema inviate



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ai succitati 6 soggetti istanti:

- Babbudoiu Corporation S.r.l. – Prot. n. 11401 del 23/04/2024
- Cargo S.r.l.s. – Prot. n. 11402 del 23/04/2024
- Teatro di Sardegna - soc. coop. a.r.l. – Prot. n. 12250 del 03/05/2024
- Superotto Film Production S.r.l. – Prot. n. 12251 del 03/05/2024
- Dobago Film – Prot. n. 12252 del 03/05/2024
- Albolina Film S.r.l. – Prot. n. 12255 del 03/05/2024

RILEVATO che le comunicazioni di cui sopra, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, risultano regolarmente consegnate ai soggetti interessati;

PRESO ATTO della documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, con la quale alcuni soggetti istanti hanno provveduto a trasmettere le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

CONSIDERATO che la Società Superotto Film Production S.r.l., come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 12251 del 03.05.2024, rispetto alla documentazione elencata nei punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando "Modalità di richiesta del contributo", non ha trasmesso la domanda di contributo, il piano finanziario (Mod. A) e il piano dei costi (Mod. B) firmati digitalmente, né risulta apposta sugli stessi la firma autografa ed essendo tali documenti da intendersi parte integrante e sostanziale della domanda la mancata ricezione, entro il termine perentorio previsto dal Bando e dal Decreto Assessoriale (ore 23.59 del 15.03.2024) è causa di inammissibilità della domanda;

CONSIDERATO che da un esame delle controdeduzioni e dalla documentazione trasmesse dalla Società Superotto Film Production S.r.l., con nota Prot. n. 12373 del 06.05.2024, non consentono di superare il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, atteso che la natura decadenziale dei termini perentori da cui è caratterizzata la procedura e il divieto di disapplicazione della lex specialis sono finalizzati a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

garantire i principi di par condicio competitorum e buon andamento dell'azione amministrativa e che il Bando risultava chiaro nel prevedere, come sopra indicato, che tutta la documentazione di cui ai punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando "Modalità di richiesta del contributo" "è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della domanda e pertanto, la mancata ricezione di uno dei predetti documenti sarà causa di inammissibilità della domanda";

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all'ammissibilità dell'istanza del predetto soggetto, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 12251 del 03.05.2024 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

CONSIDERATO che la Società Albolina Film S.r.l., come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 12255 del 03.05.2024, rispetto alla documentazione elencata nei punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando "Modalità di richiesta del contributo", non ha trasmesso la dettagliata relazione dalla quale risulti la valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna, ed essendo tale documento da intendersi parte integrante e sostanziale della domanda la mancata ricezione, entro il termine perentorio previsto dal Bando e dal Decreto Assessoriale (ore 23.59 del 15.03.2024) è causa di inammissibilità della domanda;

CONSIDERATO che da un esame delle controdeduzioni trasmesse dalla Società Albolina Film S.r.l. con note Prot. n. 12815 del 13.05.2024 non consentono di superare il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, atteso che la natura decadenziale dei termini perentori da cui è caratterizzata la procedura e il divieto di disapplicazione della lex specialis sono finalizzati a garantire i principi di par condicio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

competitorum e buon andamento dell'azione amministrativa e che il Bando risultava chiaro nel prevedere, come sopra indicato, che tutta la documentazione di cui ai punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando "Modalità di richiesta del contributo" "è da intendersi quale parte integrante e sostanziale della domanda e pertanto, la mancata ricezione di uno dei predetti documenti sarà causa di inammissibilità della domanda";

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all'ammissibilità dell'istanza del predetto soggetto, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 12255 del 03.05.2024 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

CONSIDERATO che la Società Teatro di Sardegna - soc. coop. a.r.l., come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 12250 del 03.05.2024, da un esame della visura camerale acquisita dall'ufficio non si evincono gli elementi richiesti dal Bando pubblico in quanto la Società in oggetto risulta avere un codice ATECO primario 90.01.01 e non 59.11. e, pertanto, risultava non essere in possesso del requisito di ammissibilità richiesto dal Bando pubblico; Inoltre, la domanda non è stata firmata dal rappresentante legale dell'Organismo, il Bando risultava chiaro nel prevedere che "La domanda di concessione del contributo dovrà essere redatta, pena l'inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo";

CONSIDERATO che dall'esame delle controdeduzioni trasmesse dalla Società Teatro di Sardegna - soc. coop. a.r.l., con nota Prot. n. 7060 del 25.03.2022 le stesse non consentono di superare il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza, atteso che il Bando risultava chiaro nel prevedere, come sopra indicato, che "Le imprese cinematografiche devono (...) operare con il codice ATECO primario 59.11 se



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

italiana” e che “La domanda di concessione del contributo dovrà essere redatta, pena l’inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo”;

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all’ammissibilità dell’istanza del predetto soggetto, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 12250 del 03.05.2024 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 15/2006;

CONSIDERATO che la Società Babbudoiu Corporation S.r.l., come comunicato ai sensi dell’art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 11401 del 23.04.2024, rispetto alla documentazione elencata nei punti da 1 a 12 del paragrafo del Bando “Modalità di richiesta del contributo”, non ha trasmesso il piano finanziario (Mod. A) firmato digitalmente, né risulta apposta sullo stesso la firma autografa ed essendo tale documento da intendersi parte integrante e sostanziale della domanda la mancata ricezione, entro il termine previsto dal Bando (ore 23.59 del 15.03.2024) è causa di inammissibilità della domanda;

CONSIDERATO che la Società Babbudoiu Corporation S.r.l., non ha trasmesso entro 10 giorni le proprie controdeduzioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all’ammissibilità dell’istanza della predetta Società, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 11401 del 23.04.2024 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 15/2006;

CONSIDERATO che la domanda di contributo della Società Cargo S.r.l.s., come



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 11402 del 23.04.2024, la domanda di contributo non risulta firmata digitalmente bensì scansionata, né risulta apposta sulla stessa la firma autografa e il Bando risultava chiaro nel prevedere che "La domanda di concessione del contributo dovrà essere redatta, pena l'inammissibilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo";

CONSIDERATO che la Società Cargo S.r.l.s., non ha trasmesso entro 10 giorni le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all'ammissibilità dell'istanza della predetta Società, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 11402 del 23.04.2024 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

CONSIDERATO che la Società Dobago Film, come comunicato ai sensi dell'art. 10 bis con la succitata nota Prot. n. 12252 del 03.05.2024, trattandosi di Società straniera, si è rilevato che non risulta trasmessa la documentazione rilasciata dagli Enti omologhi competenti attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese e il codice ATECO (non dichiarato);

CONSIDERATO che la Società Dobago Film non ha trasmesso entro 10 giorni le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

RITENUTO pertanto di dover confermare, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il motivo ostativo all'ammissibilità dell'istanza della predetta Società, già esplicitato con la succitata nota del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 12252 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

03.05.2024 e che, pertanto, lo stesso non è ammissibile alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

RITENUTO per le sopra indicate motivazioni, considerati i principi di par condicio competitorum e buon andamento dell'azione amministrativa, di dover confermare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 all'ammissibilità delle istanze di Babbudoiu Corporation S.r.l., Cargo S.r.l.s., Teatro di Sardegna - soc. coop. a.r.l., Superotto Film Production S.r.l., Dobago Film, Albolina Film S.r.l. e che, pertanto, le stesse non sono ammissibili alla successiva valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

DATO ATTO altresì che, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere della Pubblica Amministrazione, ad alcuni soggetti istanti sono state inviate le comunicazioni finalizzate ad acquisire chiarimenti /specificazioni ed elementi istruttori;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente intervenuto nel procedimento istruttorio e di valutazione non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di Comportamento del Personale RAS;

VISTO l'Allegato denominato "Tabella A Organismi ammessi" che, a conclusione dell'istruttoria di cui al Bando pubblico in oggetto, contiene l'elenco di venticinque (n. 25) Organismi ammessi alla successiva fase di valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 15/2006;

DETERMINA

ART.1

Di approvare le risultanze dell'istruttoria di ammissibilità formale delle istanze relative al bando pubblico per la concessione di contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di Persone giuridiche, di cui all'art. 6 della L.R. 15



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PUBBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

/2006,, così come risulta nella tabella “Organismi ammessi” allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono indicati venticinque (n. 25) organismi ammessi alla successiva fase di valutazione e selezione da parte della Commissione tecnico-artistica, di cui all'art. 11 della L.R. 15/2006.

ART.2

La presente determinazione sarà pubblicata per esteso sul sito della Regione Autonoma della Sardegna Home page Assessorati/Assessorato della Pubblica Istruzione www.regione.sardegna.it Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport /Servizi/Bandi e Gare che costituirà notifica all' interessato e per estratto sul BURAS. La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell'art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

F.to Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Paola Zinzula

Siglato da :

VALENTINA PIRAS

LAURA GARAU